

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 febbraio 2017, n. 45

Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 di istituzione dell'Avvocatura regionale.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 maggio 2008, n. 412 di adozione dell'Atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443 di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A., come modificato ed integrato, da ultimo, con Decreto presidenziale n. 2/2017.

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, dell'Atto di Alta Organizzazione da ultimo cit. che recita: *"L'organizzazione dell'Avvocatura Regionale è disciplinata, in conformità alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 e nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 2, da autonomo Atto di organizzazione e funzionamento approvato dalla Giunta su proposta del Presidente"*.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 24/1/2017 recante l'approvazione del nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. h, dello Statuto della Regione Puglia.

DECRETA

E' adottato il seguente "Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale".

Articolo 1

Principi generali

1. L'Avvocatura regionale assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Puglia dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine a grado, ai collegi arbitrali e ad ogni altro organo giurisdizionale, nonché assicura l'attività di consulenza legale in favore degli organi e delle strutture regionali, anche ai fini deflattivi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente, e secondo i principi di trasparenza e buon andamento propri della pubblica amministrazione.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il presente atto definisce, in attuazione della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18, l'assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale.
2. Il presente atto disciplina altresì l'esercizio delle funzioni dell'Avvocato Coordinatore, dei Dirigenti di Sezione e di Servizio, dei Dirigenti Legali, degli Avvocati regionali e del personale assegnato, nel rispetto della contrattazione collettiva e decentrata e dei principi dell'Ordinamento.

Articolo 3

Inquadramento organizzativo

1. L'Avvocatura regionale della Regione Puglia è struttura autonoma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. 26 giugno 2006 n.18, equiparata ai soli fini organizzativi a Dipartimento ed è incardinata presso la Presidenza della Giunta regionale. E' dotata di autonomia funzionale, professionale e organizzativa.

Articolo 4 Funzioni e compiti

1. L'Avvocatura regionale esercita le funzioni attribuitele dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 con i compiti e relative responsabilità professionali disciplinati dal RDL 27 novembre 1933, n. 1578, dal RD 22 gennaio 1934, n. 37 e dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e da ogni norma professionale e deontologica dell'ordinamento forense.

Articolo 5 Struttura organizzativa e sede

1. La struttura organizzativa dell'Avvocatura Regionale è tale da consentire l'interrelazione fra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione della Giustizia.
2. Al fine del migliore esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, l'Avvocatura regionale ha sede principale in Bari presso la Presidenza della Giunta e sedi distaccate nelle città di Lecce e Foggia.
3. L'Avvocatura regionale è diretta dall'Avvocato Coordinatore ed è articolata in:
 - 1 (una) Sezione Amministrativa e 1 (un) Servizio Liquidazioni
 - 4 (quattro) Servizi Legali.
4. Con atto organizzativo dell'Avvocato Coordinatore e in conformità alle previsioni dell'art. 9, possono essere istituite Strutture di Progetto, quali forme organizzative a tempo che impiegano risorse umane interne all'Avvocatura regionale, utili ad affrontare problemi ad alto contenuto di specificità o gestire processi organizzativi afferenti gli affari contenziosi o non contenziosi incardinati presso l'Avvocatura regionale.
5. L'articolazione organizzativa della sede principale e delle sedi distaccate nonché l'assegnazione del relativo personale è disposta dall'Avvocato Coordinatore con separati atti organizzativi e gestionali.

Articolo 6 I Servizi Legali

1. I Servizi Legali dell'Avvocatura, distinti per materie di competenza prevalente, sono i seguenti:
 - **Primo Servizio Legale**, con competenza legale prevalente nelle materie: costituzionale, amministrativo (qualità urbana, controlli e difesa del territorio);
 - **Secondo Servizio Legale**, con competenza legale prevalente nelle materie: comunitario, amministrativo (ambiente, sviluppo economico rurale e culturale);
 - **Terzo Servizio Legale**, con competenza legale prevalente nelle materie: civile, lavoro, procedura civile, commerciale, tributario;
 - **Quarto Servizio Legale**, con competenza legale prevalente nelle materie: penale, amministrativo (sanità, salute e politiche sociali).
2. A ciascun Servizio Legale è preposto un dirigente di ruolo con profilo professionale di "Avvocato".
3. I Dirigenti dei Servizi Legali, oltre ad espletare i mandati alle liti di cui sono direttamente officiati, dirigono e coordinano l'attività legale e contenziosa degli avvocati funzionari assegnati al Servizio cui sono preposti, nel rispetto della loro autonomia e indipendenza professionale. Nell'esercizio di tali funzioni, gestiscono il rapporto di servizio dei medesimi avvocati regionali.
4. I Dirigenti dei Servizi Legali e gli Avvocati funzionari, sulla base del riparto di competenze di cui al comma 1: assumono la rappresentanza e difesa della Regione in ogni stato e grado del giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali; esprimono pareri in ordine alla promozione di giudizi ovvero all'abbandono, rinuncia o transazione delle cause; forniscono assistenza e consulenza

alle strutture regionali nella risoluzione delle questioni giuridiche, anche ai fini deflattivi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente e secondo i principi di trasparenza e buon andamento.

5. Ai Servizi Legali è altresì assegnato personale in misura adeguata, funzionalmente dipendente dagli Avvocati, con funzioni di supporto all'attività forense consistenti, tra l'altro, in: consultazione e implementazione dei dati relativi al contenzioso inseriti nel sistema informativo dell'Avvocatura; relazioni con le strutture regionali in coordinamento con l'avvocato regionale incaricato delle relative pratiche; scansione e fascicolazione anche informatica degli atti giudiziari; assistenza tecnica nell'utilizzo dei servizi e/o applicativi informatici denominati "Processo Civile Telematico" e "Processo Amministrativo Telematico"; accesso a pubblici uffici e cancellerie per adempimenti connessi al contenzioso pendente.

Articolo 7

La Sezione Amministrativa e il Servizio Liquidazioni

1. La Sezione Amministrativa è competente per i servizi generali e amministrativi connessi al funzionamento dell'Avvocatura. In particolare, cura e coordina le seguenti funzioni:
 - attua il procedimento amministrativo sottostante la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia mediante predisposizione degli atti di affidamento o ratifica degli incarichi defensionali e delle convenzioni di incarico professionale con avvocati esterni, conformemente alle direttive dell'Avvocato Coordinatore e dei Dirigenti legali;
 - formazione e mantenimento dell'elenco degli avvocati esterni da officiare;
 - sovrintendenza e controllo dei procedimenti di liquidazione dei compensi ad avvocati interni ed esterni, periti e consulenti di parte;
 - supporto tecnico all'Avvocato Coordinatore per gli atti connessi alla programmazione finanziaria e di bilancio, al controllo e alla rendicontazione, per la predisposizione di piani e programmi, per le variazioni di bilancio, per gli atti di ricognizione dei debiti fuori bilancio e dei residui attivi e passivi, per la definizione di accordi e transazioni con i professionisti officiati dall'Amministrazione inerenti ai loro crediti professionali;
 - organizzazione del lavoro e dei servizi dell'Avvocatura: logistica degli uffici, protocollo, archivio, pubblicazione atti; innovazioni tecnologiche ed informatizzazione delle procedure; gestione delle spese di funzionamento;
 - gestione del personale amministrativo dell'Avvocatura.
2. Nella Sezione Amministrativa è incardinato il Servizio Liquidazioni competente per i procedimenti di liquidazione dei compensi professionali in favore dei professionisti officiati dall'Amministrazione nell'ambito dei giudizi di cui è parte la Regione e di rimborso degli oneri di patrocinio.
3. Alla Sezione ed al Servizio sono preposti dirigenti del ruolo regionale.
4. Il Dirigente della Sezione Amministrativa dirige, coordina e controlla l'attività del dirigente preposto al Servizio Liquidazioni, dei responsabili di alta professionalità e posizione organizzativa e dei responsabili dei procedimenti amministrativi facenti capo alla Sezione, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
5. Il Servizio Liquidazioni cura il procedimento di liquidazione dei compensi professionali ad avvocati interni ed esterni, nonché il procedimento per il rimborso degli oneri di patrocinio; predispone gli schemi di disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le proposte di deliberazione di variazione di bilancio e gli atti di ricognizione dei debiti fuori bilancio e dei residui; istruisce il procedimento finalizzato alla conclusione di accordi e transazioni con i professionisti esterni per il pagamento dei loro crediti professionali secondo le istruzioni dei Dirigenti legali competenti per materia nel perseguimento del pubblico interesse; cura le procedure di verifica di cui al D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, ecc. e adempimenti consequenziali; dà attuazione alle direttive dell'Amministrazione per la riduzione

dell'arretrato; istruisce e sottoscrive le determinazioni di accertamento di entrata delle somme liquidate dall'Autorità Giudiziaria in favore della Regione a titolo di spese, competenze e accessori. Al Servizio Liquidazioni è assegnato personale in misura e con competenze adeguate alla tipologia e quantità dei processi gestiti.

Articolo 8

Avvocato Coordinatore

1. L'Avvocato Coordinatore svolge le funzioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 nel rispetto delle norme, anche di natura regolamentare e dell'ordinamento della professione di avvocato.
2. L'Avvocato Coordinatore dirige l'Avvocatura avvalendosi di tutte le strutture in cui essa si articola.
3. L'Avvocato Coordinatore ha la direzione delle sedi distaccate dell'Avvocatura regionale.
4. L'Avvocato Coordinatore, negli affari contenziosi a sé assegnati, assume la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente, e secondo i principi di trasparenza e buon andamento.
5. L'Avvocato Coordinatore è supportato da una Segreteria tecnica e da una Struttura tecnica di consulenza nell'esercizio dei compiti connessi alle funzioni attribuitegli dalla legge istitutiva e dal presente atto. La Segreteria tecnica è preposta alla gestione del sistema informativo dell'Avvocatura ed è amministratore di sistema dei programmi installati. La Struttura tecnica di consulenza svolge compiti di supporto all'Avvocato Coordinatore nell'esercizio delle funzioni di consulenza giuridica.
6. Nel rispetto delle prescrizioni di legge e contrattuali, l'Avvocato Coordinatore assume tutte le determinazioni necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura regionale.
7. In caso di cessazione ordinaria o anticipata della legislatura, si applica la previsione dell'art. 23 comma 2 del DPGR 31 luglio 2015, n. 443, come successivamente modificato. In caso di cessazione anticipata dell'incarico dell'Avvocato Coordinatore, nelle more della nomina del nuovo Coordinatore, il Presidente può affidare l'incarico temporaneo *ad interim* ad un dirigente di Servizio Legale.
8. In caso di assenza breve o di impedimento dell'Avvocato Coordinatore, assicura l'ordinaria attività uno dei Dirigenti legali, previa delega. In caso di assenza dell'Avvocato Coordinatore superiore al mese, le funzioni vicarie sono assegnate dal Presidente ad un Dirigente legale individuato con decreto. L'assolvimento delle funzioni vicarie comporta tutte le attribuzioni, i poteri e le responsabilità del Coordinatore.

Articolo 9

Strutture di Progetto

1. L'Avvocato Coordinatore può istituire, con proprio atto organizzativo, senza aggravio di spese, Strutture di Progetto con il compito di supportare l'attività istituzionale propria e dei Dirigenti legali o amministrativi, affidando ad esse tra l'altro:
 - l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale;
 - lo studio e l'approfondimento di particolari materie o questioni;
 - la cura e la definizione di particolari contingenze connesse o conseguenti al contenzioso pendente;
 - la cura e la definizione di particolari contingenze connesse ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Avvocatura.

Articolo 10

Responsabilità professionale e incompatibilità

1. L'Avvocato Coordinatore, i Dirigenti legali e gli Avvocati esercitano l'attività professionale e i mandati

alle liti loro conferiti in ossequio alle norme dell'ordinamento giuridico, al codice deontologico forense e al codice di comportamento dei dipendenti della Regione.

2. L'Avvocato Coordinatore, i Dirigenti legali e gli Avvocati devono svolgere l'attività professionale in favore della Regione Puglia a tempo pieno e in modo esclusivo.
3. Oltre alle incompatibilità previste dalla legge per i dipendenti regionali, si applicano agli Avvocati dell'Avvocatura regionale, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel DPR 31 dicembre 1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 11

Aggiornamento professionale

1. L'Avvocato Coordinatore, i Dirigenti legali e gli Avvocati sono tenuti al costante aggiornamento professionale che è loro garantito, nel rispetto della normativa professionale vigente, mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'acquisizione di riviste e banche dati giuridiche.
2. Al personale amministrativo in servizio presso l'Avvocatura regionale, in ragione della specificità delle funzioni e dell'interrelazione fra l'Amministrazione Regionale e l'Amministrazione della Giustizia, è garantito l'aggiornamento, nel rispetto della contrattazione collettiva e decentrata, mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'acquisizione di materiale informativo.

Articolo 12

Sezione feriale

1. L'Avvocato Coordinatore — nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 18 del 26 giugno 2006 nel rispetto delle norme, anche regolamentari, dell'ordinamento della professione di Avvocato — organizza ogni anno, compatibilmente con la effettiva dotazione organica, una speciale Sezione feriale al fine di garantire la massima funzionalità dell'Avvocatura, in coincidenza con la sospensione feriale dei termini processuali.

Articolo 13

Delega di funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito delle funzioni attribuite, l'Avvocato Coordinatore, i Dirigenti legali e i Dirigenti amministrativi possono - per specifiche e motivate esigenze di servizio - delegare per un tempo determinato e con atto scritto, alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate, tranne quelli derivanti dai mandati alle liti, di natura procuratoria, disciplinati invece dalle norme speciali vigenti.

Articolo 14

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari e accesso agli atti dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura regionale uniforma ogni sua attività a quanto disposto in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari dalle norme vigenti, anche regolamentari.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento della professione forense, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra il difensore e l'Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a. pareri resi in relazione a liti in potenza o in corso;

- b. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c. corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art. 3 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:
- a. rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti Autorità Giudiziarie e Contabili;
 - b. atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e a procedimenti non definiti;
 - c. esposti, denunce e querele, nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Articolo 15
Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura della Regione Puglia può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica viene svolta presso il Dirigente legale ovvero presso il funzionario Avvocato che esercita direttamente ogni compito relativo alla gestione e formazione praticante.
3. La pratica forense svolta presso l'Avvocatura regionale non dà titolo all'ammissione all'impiego presso la Regione Puglia, né alla maturazione di alcun compenso; essa non può durare oltre il tempo richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione agli esami di Stato.

Art. 16
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Atto sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili, ivi comprese le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 maggio 2008, n. 412, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, lì 1 FEB, 2017

EMILIANO